



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale
n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



Determinazione del Direttore Generale

Nominato con deliberazione del C.d.A. n.1 del 10.01.2019

Nr. 82 /2019 del Registro delle Determinazioni

Oggetto: Servizi socio sanitari–assistenziali, servizio cucina e servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” - Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell’espletamento di nuova gara – Determinazioni – (CIG) 8157441544

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese di **DICEMBRE**, il Dott. Davide Pignatale, Direttore Generale dell'ASP “Don Giovanni Silvestri”:

PREMESSO:

CHE l’Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA di fascia media, con una ricettività di n. 53 posti-letto, giusta Determinazione n. 294 del 28.04.2010 dell’Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della REGIONE PUGLIA;

CHE ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2010, l’ASP ha stipulato apposito Accordo contrattuale Rep. n. 267/21.11.2011 con la ASL BA per l’assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti per n. 30 posti letto;

CHE secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2016, n. 2199, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 21.02.2017, avente per oggetto: *“Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale 18.01.2007, n. 4 e s.m.i.”*, dall'entrata in vigore del regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11, il legislatore regionale ha inteso sopprimere definitivamente la fascia media, per cui, in assenza di riferimenti normativi per il mantenimento delle RSSA in fascia media autorizzate in via definitiva prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 7/2010, le stesse dovevano essere obbligatoriamente riclassificate tenuto conto dei requisiti del R.R. 4/2007, come modificato dai successivi R.R. n. 19/2008, n. 7/2010, e n. 11/2015, che prevede una sola tipologia di struttura (ex RSSA anziani di fascia alta);

CHE la questione assume rilievo soprattutto in vista della sottoscrizione del nuovo contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani, in quanto lo schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 2199 del 28 dicembre 2016 prevede la possibilità di contrattualizzare solo strutture di “fascia alta”;

CHE, pertanto, questa Azienda, al fine di pervenire alla stipula del contratto di cui innanzi, di fondamentale importanza per l'esistenza della stessa Azienda, si è dovuta impegnare, con nota prot. n. 310/10.04.2017, nei riguardi della REGIONE PUGLIA - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ad avviare la “riclassificazione” a “fascia alta” della RSSA, per 45 posti letto (con conseguente perdita di n. 8 posti letto non contrattualizzati) e ad effettuare gradualmente il blocco delle “prese in carico” sino alla nuova ricettività e titolo autorizzatorio;

CHE veniva avviato il procedimento di “riclassificazione” a “fascia alta” della RSSA per 45 posti letto, disponendo, tra l'altro, il non utilizzo del terzo posto/letto presente in alcuni vani degenza, secondo la precitata Deliberazione di Giunta Regionale, di modo che il numero degli utenti assistibili in Struttura si riduceva a n. 48;

CHE apposito progetto tecnico veniva sottoposto ASL BA per l'acquisizione del parere preventivo e che successivamente alla visita ispettiva dell'ASL, con nota di Prot. n. 209 del 15/03/2019 la stessa ASL BA notificava il Verbale di verifica di stato dei luoghi ai fini di valutazione di rimodulazione progettuale – Struttura ex art. 66 A.s.p. – Castellana Grotte e comunicava che dopo approfondito esame della progettualità e valutazione degli spazi attuali disponibili riteneva di dover riquilibrare ulteriormente l'ultimo stato progettuale al fine di dare continuità funzionale ai vari servizi e di sicurezza dei percorsi indicando nel numero di 37 i posti letto utilizzabili nella residenza (con conseguente perdita di n. 16 posti letto);

PREMESSO INOLTRE:

CHE con l'approvazione della L.R. 53/2017 *“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”* e del nuovo R.R. 4/2019 *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* il quadro normativo impone nuovi standard strutturali, organizzativi e tecnologici per l'esercizio dell'attività della struttura, ai quali l'ente deve necessariamente adeguarsi;

CHE all'art. 12.2 del nuovo R.R. n. 4/2019 "Norme transitorie per le Rsa ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi contrattualizzate con le AA.SS.LL." viene chiaramente indicato che:

"Comma 1: Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 es.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

Comma 5: Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).";

CHE con D.G.R. del 25 novembre 2019, n. 2153 pubblicata sul BURP n.138 del 29-11-2019 avente oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento." è stato avviato il percorso di riconversione dei posti accreditati e/o autorizzati e/o contrattualizzati;

CHE con tale atto ricognitivo come definito dall'art. 12.2 comma 2 del R.R. 4/2019, la Regione Puglia prevede che il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del suddetto articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà con apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

CHE in data 17/12/2019, giusta convocazione prot. A00183-16027 del 17/12/2019, presso la sede del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, i rappresentanti di parte pubblica si sono incontrati con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie ex RR n.3/2005 ed ex art.66 RRn.4/2007 e s.m.i. con lo scopo di dare avvio alla fase delle preintese con le strutture socio sanitarie al fine di riconvertire i posti già oggetto di precedenti atti autorizzativi e di accreditamento nei nuovi posti previsti dai RR4/2019 e RR5/2019, secondo il dettato degli artt.12 di entrambi i predetti regolamenti.

CHE successivamente alla fase delle preintese, come previsto dal ridetto articolo 12.2 al comma 3, a far data dall'approvazione del piano di conversione, che sarà adottato dalla Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, l'Ente come tutti i singoli erogatori, dovrà presentare al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e

dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

VALUTATO:

CHE allo stato attuale non si è ancora proceduto alla sottoscrizione della preintesa come previsto dalla norma e quindi non è stato definito il numero dei posti letto della Residenza da riconvertire come previsto dal RR. 4/2019 anche alla luce dell'adeguamento strutturale a cui l'Ente è chiamato per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento della struttura;

CHE pertanto l'Ente non ha certezze sul fronte delle entrate di bilancio da rette di degenza;

DATO ATTO inoltre:

CHE l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) "Don Giovanni Silvestri" non dispone di un'adeguata dotazione organica, in quanto:

sino alla trasformazione in Azienda non ha potuto avviare procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali a causa del "blocco" delle assunzioni disposto dalla L.R. n. 13/2006 per tutte le II.PP.A.B. e per il periodo transitorio di trasformazione in ASP;

il protrarsi delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale (cfr. Linee guida diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010 e successiva "Circolare assunzioni ASP" prot. n. AOO_082/3765/12.06.2015), come anche la mancanza di certezze sul versante delle entrate di Bilancio, che costituite per lo più da rette di soggiorno soggiacciono all'andamento della domanda di assistenza, hanno sconsigliato a questo Ente la provvista di nuovo personale;

CHE per le su esplicitate ragioni, l'Ente versa in una situazione di carenza quali-quantitativa di personale in relazione agli standard funzionali fissati dal nuovo Regolamento Regione Puglia n. 4 del 21.01.2019 per il funzionamento delle strutture residenziali che svolgono attività sociosanitaria assistenziale in favore di anziani;

CHE le risorse attualmente a disposizione dell'Amministrazione non consentono di provvedere in via diretta e in economia all'organizzazione e gestione del complesso dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e dei servizi di igiene, sanificazione e disinfezione necessari a garantire il funzionamento della RSA, in conformità agli standard gestionali prescritti dal Regolamento Regionale 4/2019;

CHE per garantire una gestione ottimale dei servizi socio sanitari-assistenziali, di cucina e di igiene, sanificazione e disinfezione in favore degli utenti della RSA, in conformità agli standard prescritti dalla vigente normativa sopra richiamata, l'Azienda ricorre a soggetti esterni, mediante lo schema dell'appalto di servizi, che rispetto al caso di specie risulta essere più funzionale e tendenzialmente più adatto a produrre riduzioni dei costi, aumento della flessibilità e della professionalità delle risorse impiegate e razionalizzazione della risorse finanziarie;

CHE, in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n. 23 del 23.09.2015, con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria-Ragioneria n. 48 in data 25.09.2015, avente per oggetto: "Affidamento all'ATI "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l."/"CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c."/"La Coccinella Società Cooperativa a r.l." dei "Servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione" presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.b) del D. Lgs n. 163/2006. CIG N.

6404933DE7", per le motivazioni ivi indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, sono stati affidati i servizi succitati;

VISTI E RICHIAMATI integralmente e *"per relationem"* i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Presidente Consiglio di Amministrazione n. 18/2018 ad oggetto: *"Affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri" – Rettifica Capitolato d'appalto approvato con Delibera del Presidente n. 11/2018 - Approvazione nuovo Capitolato d'appalto. Determinazioni."*;
- determinazione del Direttore Generale n. 6/2019 ad oggetto: *"Servizi socio sanitari – assistenziali, servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri, indizione procedura aperta. CIG 78030608CF"*;
- determinazione del Direttore Generale n. 13/2019 ad oggetto *"Revoca in autotutela della gara con procedura aperta per l'affidamento dei Servizi socio sanitari – assistenziali, servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri, CIG 78030608CF"*;
- deliberazione Presidente Consiglio di Amministrazione n. 6/2019 con oggetto: *" Contratto Rep. n. 305/ 25.09.2015 Riduzione monte ore annuale servizi ai sensi art. 4 capitolato d'appalto"*;
- deliberazione Presidente Consiglio di Amministrazione n.8/2019 con oggetto: *Servizi socio sanitari–assistenziali, il servizio cucina e il servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri- Presa d'atto modifica ATI per subentro mandante – autorizzazione. Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell'espletamento di nuova gara;*

DATO ATTO :

CHE è stato avviato il procedimento di rivisitazione e adeguamento ai nuovi standard funzionali fissati dal RR. 4/2019 del Capitolato d'appalto approvato con deliberazione del Presidente Consiglio di Amministrazione n. 18/2018 del 24/12/2018;

CHE questa Azienda deve proseguire i servizi senza soluzione di continuità e non è in grado di espletare in tempo utile altra procedura di affidamento;

VALUTATO CHE:

- questa Amministrazione, pur avendo ben presente la necessità di bandire per tempo una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi in parola, non ha potuto procedere con il dovuto anticipo in considerazione dell'incertezza della quantificazione dei posti letto che la RSA andrà a riconvertire e il conseguente standard organizzativo al quale deve fare riferimento e utile alla determinazione del fabbisogno dei servizi oggetto dell'appalto;
- che l'ASP non è stata ancora convocata per la sottoscrizione delle preintese con la Regione Puglia;
- l'andamento finanziario del corrente esercizio ha risentito pesantemente, di due fattori che, verificatisi contemporaneamente, hanno creato difficoltà agli equilibri finanziari; ci si riferisce in particolare degli effetti del graduale blocco delle "prese in carico" di utenti, ai fini della obbligatoria riclassificazione della RSSA di cui è innanzi detto che ha determinato minori entrate di Bilancio;

- a garanzia del servizio a tutela di una utenza “fragile”, costituita in massima parte da anziani non autosufficienti, si rende necessaria, nelle more della conclusione dell’espletamento delle procedure di gara, una proroga tecnica del contratto di affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri all’ATI appaltatrice;

PRECISATO CHE:

- l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di cui sopra, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l’attività stessa;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell’espletamento della selezione; anche il dato normativo di riferimento (art. 23. Comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11.03.2001 n. 419, 24.06.2011 n. 939, confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V – 21.06.2012 n. 3668, TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, sentenza 05.03.2013 n. 214);

VISTO il parere AG 33/13 del 16 maggio 2013 con il quale l’AVCP individua alcune ristrettissime ipotesi nella quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in ragione del principio della continuità dell’azione amministrativa, e comunque per motivi obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 Maggio 2016 che indica la possibilità di adozione di “proroga tecnica” purché limitata al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara;

VISTO lo schema di contratto di proroga tecnica allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO in merito a quanto immediatamente precede che:

- con la Delibera n. 1300 del 20.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 27.01.2018, in vigore dall’01.01.2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha disciplinato per il 2018 l’ammontare delle contribuzioni alla stessa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione e l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005;
- che pertanto, per l’appalto in discorso, avente un importo netto contrattuale di 319.262,33 la quota di contribuzione a carico della Stazione Appaltante è pari ad € 225,00, e quella a carico dell’operatore economico è di € 35,00;
- che in conformità alle vigenti modalità operative, questa stazione appaltante procederà alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) utilizzando la prevista procedura informatica onde consentire l’abilitazione al versamento della contribuzione di cui innanzi;


VISTO lo Statuto vigente dell’Ente;

VISTE le vigenti disposizioni di legge;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
2. **DI DISPORRE**, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara, quantificabile in presumibili mesi tre (tre) una proroga tecnica del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018 e Atto di sottomissione Rep. n. 337 del 23.05.2019 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", a decorrere dal 1° Gennaio 2020 e sino al 31.03.2020, per un importo di € 159.631,16;
3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di contratto di proroga tecnica che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI DISPORRE** che l'ATI "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./"La Coccinella Società Cooperativa a r.l./Società Cooperativa Progetto Vita", prosegue a partire dal 1° gennaio 2020, nelle more della stipula del contratto, l'espletamento dei servizi di cui si tratta, che sono considerati di pubblico interesse ad ogni effetto e come tali non possono essere sospesi;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, il codice CIG n. 8157441544;
6. **DI IMPEGNARE** la conseguente spesa di complessivi € 159.631,16, oltre IVA come per legge, così come segue:
 - € 134.843,67, oltre IVA come per legge, per servizi di assistenza residenziale, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2020 (Capitolo di PEG n. 1650 intitolato: "Contratti di servizio di assistenza residenziale");
 - € 11.083,80, oltre IVA come per legge, per servizi di pulizia, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2020 (Capitolo di PEG n. 1657.01 intitolato: "Servizi di pulizia");
 - € 13.703,69, oltre IVA come per legge, per servizio cucina, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2020 (Capitolo di PEG n. 1656.01 intitolato: "Servizio ristorazione");
7. **DI IMPEGNARE** la quota di contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante, pari ad € 225,00 da corrispondere all'ANAC al Cap 379 di PEG del Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2020;
8. **DI STABILIRE** che alla presente determinazione venga dato adempimento e di trasmetterne copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione di questo Ente.


Il Direttore Generale
(Dott. Davide PIGNATALE)



Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Contabilità dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" approvato con deliberazione del CdA n. 13 del 29.10.2013, in data 22/12/2019 si attesta la regolarità contabile in uno con la correlata copertura finanziaria.

Impegno n. _____

La Responsabile del Servizio
(Elisabetta Manghisi)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determina viene pubblicata mediante affissione All'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Castellana Grotte 07.01.2020

Il Responsabile della Pubblicazione



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“DON GIOVANNI SILVESTRI”

Largo San Giuseppe, 7 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Repertorio n.:

Proroga tecnica contratto Rep n. 305/2015 così come modificato con atti di sottomissione n. 326/2018, n. 337/2019. Affidamento all’A.T.I. “Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.”/“La Coccinella Società Cooperativa a r.l./ Società Cooperativa Sociale Progetto Vita” dei servizi socio sanitari–assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione da espletare presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” – CIG n. 8157441544.

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ (---/--/----) in Castellana Grotte, nell’Ufficio di Presidenza dell’Ente, si sono regolarmente costituiti i Sigg.ri:

1. Avv. Massimo Licci, nato a Bari il 28.04.1968, Presidente pro-tempore dell’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella predetta qualità e quale rappresentante dell’Ente, (Codice Fiscale dell’Ente: 80006570727);

2. Sig. Lanzilotta Antonio (LNZNTN61L30C134O), nato a Castellana Grotte il 30.07.1961 ed ivi residente alla via Storta n. 12, nella sua qualità di Presidente de “Il Salvatore” Cooperativa Sociale a r.l., Capogruppo dell’ A.T.I. “Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.”/“La Coccinella Società Cooperativa a r.l./ Società Cooperativa Sociale Progetto Vita”, con sede in Castellana Grotte, alla Str. Com. Chiancafredda, n.c., giusta Atto Notarile di mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura

per Notaio Dr. Giuseppe Ladisa, di Castellana Grotte, Rep. n. 59188, registrato a Bari il 26/06/2019, depositato agli atti di questo ufficio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella predetta qualità (C.F.-P.IVA 03569900727);

Si stipula la seguente scrittura privata.

PREMESSO CHE

Con contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, successivamente modificato con Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018, sono stati affidati all'ATI Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c./La Coccinella Società Cooperativa a r.l., i servizi socio sanitari-assistenziali, il servizio cucina e il servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.b) del D. Lgs n. 163/2006. CIG. N. 6404933DE7;

Con delibera del Presidente n. 12 del 25.09.2018, ratificato con atto del C.d.A. n. 25 del 30.11.2018, per le motivazioni tutte in essa riportate, è stato stabilito:

DI AUTORIZZARE il recesso dall'ATI della mandante CIR Food e il conseguente subentro della mandataria nell'esecuzione delle prestazioni di competenza della componente l'ATI che ha esercitato il recesso, come da richiesta della stessa A.T.I "Il Salvatore a r.l./La Coccinella scarl/CIR Food s.c." in data 24.07.2018, acquisita agli atti dell'Ente il 26.07.2018 al n. 569;

DI DISPORRE, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara, quantificabile in presumibili mesi 3 (tre) una proroga tecnica del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018, avente ad oggetto

l'affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", a decorrere dal 1° Ottobre 2018 e sino al 31.12.2018, per un importo di € 180.248,05;

Con delibera del Presidente n. 19 del 24.12.2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata stabilita una ulteriore proroga di detto contratto dal 1° Gennaio 2019 al 31.03.2019 per un importo di € 176.263,88;

Con la precitata delibera del Presidente n. 19 del 24.12.2018 è stato, altresì, stabilito di disporre che l'ATI "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l."/"La Coccinella Società Cooperativa a r.l.", prosegua a partire dal 1° Gennaio 2019, nelle more della stipula del contratto, l'espletamento dei servizi di cui si tratta, che sono considerati di pubblico interesse ad ogni effetto e come tali non possono essere sospesi;

Con verbale sottoscritto in data 31.12.2018 è stata disposta la prosecuzione del servizio in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto;

Con nota prot. n. 37 del 10.01.2019, "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l." e "La Coccinella Società Cooperativa a r.l.", stante l'urgenza di procedere, hanno reso autocertificazione con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 89 del Dlgs. 159/2011 e s.m.i., attestando che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo, nonché dichiarazione sostituiva di certificazione di mantenimento dei requisiti di idoneità generale di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;

Con in data 22.10.2018, a seguito di precedente proroga, giusta delibera del

Presidente n. 12 del 25.09.2018, ai fini della comunicazione antimafia è stata inoltrata, per via telematica alla B.D.N.A., richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del Dlgs. 159/2011, ad oggi in corso di validità;

Con deliberazione del Presidente n. 04/2019 "Servizi socio sanitari-assistenziali, il servizio cucina e il servizio di igiene, sanificazione e disinfezione" presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri- Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell'espletamento di nuova gara.", è stato deliberato di prorogare i servizi in oggetto dal 1.04.2019 al 30.06.2019 nel tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara;

Che giusta deliberazione Presidenziale n. 6 in data 13.05.2019 si è proceduto di disporre la modifica in riduzione al contratto Rep. n. 305 sottoscritto in data 25.09.2015 con l'A.T.I. "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l."/"CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c."/"La Coccinella Società Cooperativa a r.l." ai sensi dell'art. 10, 7° capoverso, dello stesso contratto e dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto, prevedendo, a decorrere dal 1° giugno 2019, il minor servizio specificato nell'allegato A, della deliberazione;

Che in data 23.05.2019 si è proceduto alla sottoscrizione tra le parti dell'atto di sottomissione Rep. n. 337 del contratto Rep. n. 305 sottoscritto in data 25.09.2015 con l'A.T.I. "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l."/"CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c."/"La Coccinella Società Cooperativa a r.l." ai sensi dell'art. 10, 7° capoverso, dello stesso contratto e dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto;

Che con Deliberazione del Presidente n. 08 del 14/giugno/2019 si è proceduto:

ad autorizzare il subentro nell'ATI della mandante "Società Cooperativa Sociale Progetto Vita" nell'esecuzione delle prestazioni di competenza della componente l'ATI che ha esercitato la mandataria Il Salvatore a r.l a seguito del recesso della mandante CIR Food s.c, come da richiesta della stessa A.T.I "Il Salvatore a r.l./La Coccinella scarl/." in data 13.05.2019, acquisita agli atti dell'Ente in pari data; al n. 356 di Prot.;

a disporre, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara, quantificabile in presumibili mesi 6 (sei) una proroga tecnica del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018 e Atto di sottomissione Rep. n. 337 del 23.05.2019 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", a decorrere dal 1° luglio 2019 e sino al 31.12.2019, per un importo di € 319.262,33;

CIO' PREMESSO, tra l'ASP "Don Giovanni Silvestri", come sopra rappresentata, ed il Legale rappresentante dell'ATI "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./" "La Coccinella Società Cooperativa a r.l./ Società Cooperativa Sociale Progetto Vita", di Castellana Grotte:

**SI CONVIENE E SI STIPULA DI PROROGARE IL CONTRATTO
REP. N. 305/2015, COSI' COME MODIFICATO CON ATTO DI
SOTTOMISSIONE REP. N. 326/2018 E N. 337/2019**

Pattuendo specificatamente che il contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018 e n. 337 del 23.05.2019, viene prorogato per l'ulteriore periodo

di mesi 3 (tre), alle condizioni, patti e modalità indicati nel contratto in stesso e nella documentazione parte integrante e sostanziale di detto contratto.

Art. 1 - Premesse

Le premesse vengono confermate e dichiarate parte integrante del presente atto contrattuale di proroga tecnica.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto la proroga tecnica dei “Servizi socio sanitari–assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione” presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri”.

La prosecuzione del Servizio si intende affidata alle medesime condizioni di cui ai seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati:

- Offerta tecnica ed economica presentata dall’ATI in sede di gara;
- Contratto Rep. n. 276 del 26.09.2012;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- Contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015;
- Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018;

Art. 3 – Durata del contratto

L’ATI si impegna ad eseguire ed effettuare i servizi socio sanitari–assistenziali, il servizio cucina e il servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri”, per la durata di mesi 3 (tre) con decorrenza dall’01.01.2020 e sino al 31.03.2020.

Art. 4 – Importo

L'ammontare del corrispettivo resta fissato in € 159.631,16, compreso gli oneri per la sicurezza di € 798,16 oltre IVA nella misura di legge, per mesi 3 (tre), per la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecnico-economiche di cui al contratto in essere e ai documenti elencati nell'art. 2 che precede

I pagamenti avverranno secondo quanto previsto all'art. 10) del Capitolato Speciale d'Appalto parte integrante e sostanziale del contratto originario Rep. n. 276/2012.

Art. 5 – Deposito cauzionale

L'ATI esecutrice del contratto si obbliga a costituire garanzia fidejussoria secondo le misure e le modalità previste all'art. 103 del Codice.

Art. 6 – Clausola risolutiva espressa. Antimafia

Attesa l'urgenza di procedere, il presente contratto è stipulato nelle more dell'acquisizione della comunicazione Prefettizia attestante l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. 159/2011 e smi o di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per quanto sopra l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal Dlgs. 159/2011 e smi in materia di lotta alla mafia sia in capo Cooperativa Sociale "Il Salvatore" a r.l. che in capo alla Società Cooperativa "La Coccinella" a r.l. e in capo alla Società Cooperativa Sociale Progetto Vita.

Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli in materia di lotta alla mafia di cui sopra, il presente contratto di risolverà di diritto, mediante comunicazione pec,

senza necessità di pronuncia del Giudicante, con ogni conseguenza di legge.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziati

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'ATI affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c..

Art. 8 - Codice di comportamento

L'ATI affidataria dichiara di aver preso piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e recepito integralmente dall'ASP "Don Giovanni Silvestri", con Delibera del CdA n.1 del 31/01/2014 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", approvato con deliberazione del CdA n. 9 del 07.04.2017, accettandone, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze.

Art. 9 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nella forma di scrittura privata, da registrare in caso d'uso, ai sensi di legge, saranno interamente a carico dell'ATI affidataria.

IL PRESIDENTE

(Avv. Massimo Licci)

.....

L'ATI AFFIDATARIA

(Sig. Antonio Lanzilotta)

.....

Documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", approvato con deliberazione del CdA n. 9 del 07.04.2017.

Documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata:

Offerta tecnica ed economica presentata dall'ATI in sede di gara;

Contratto Rep. n. 276 del 26.09.2012;

Capitolato Speciale d'Appalto;

Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. n. 81/08 e s.m.i.;

Contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015;

Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018.

Atto di sottomissione Rep. n. 337 del 23.05.2019.